

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Delibera del Consiglio di Dipartimento del 31/01/2024

LINEE GUIDA DIPARTIMENTALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ *OUTGOING* PER ATTIVITÀ DI STUDIO E PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Possono partecipare al programma Erasmus+ e usufruire della mobilità Erasmus+ studentesse e studenti con regolare iscrizione alle lauree triennali e alle lauree magistrali, nonché dottorande e dottorandi di ricerca.

Si intende, per Lauree triennali, il livello *under-graduate* – I ciclo; per Lauree magistrali, il livello *advanced* – II ciclo; per il Dottorato di ricerca, il III ciclo.

Programma Erasmus+ per attività di studio

PRIMA DELLA PARTENZA:

a. PREPARAZIONE DEL *LEARNING AGREEMENT*

- 1) È possibile scegliere gli insegnamenti da frequentare presso la sede estera sulla base della congruenza con gli obiettivi formativi del proprio corso di studi. Gli insegnamenti da frequentare all'estero devono essere coerenti con i contenuti culturali del proprio corso di studi e pertanto corrispondere all'area di conoscenza degli insegnamenti che si frequenterebbero secondo il proprio piano di studi.
- 2) Si ricorda che, in base all'art. 4 del Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca Erasmus+ (emanato con D.R. 1160 del 31.03.2014), il soggiorno può avere una durata compresa tra i 3 e i 12 mesi. Il piano di studi approvato nel *Learning Agreement* "deve essere congruo a tale durata con un numero di crediti (CFU) equivalente al corrispondente periodo di studio presso l'Università di appartenenza (ovvero 60 CFU per un intero anno accademico di circa 9-10 mesi, 30 CFU per un semestre di circa 4-5 mesi e 20 CFU per un trimestre di circa 3 mesi)". Il numero complessivo di crediti acquisiti all'estero deve corrispondere (o eventualmente eccedere) al numero di crediti riconoscibili nel proprio piano di studi, una volta effettuato il rientro in Italia.
- 3) I CFU sostenuti all'estero in eccedenza possono essere riconosciuti come "Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" nel numero massimo di CFU previsti dal proprio piano del corso di studi. Tali CFU non possono invece coprire in modo parziale insegnamenti riconoscibili nel proprio piano di studi in quanto non sono previste modalità di integrazione di CFU conseguiti all'estero durante la mobilità Erasmus+.
- 4) Dagli insegnamenti da sostenere all'estero sono esclusi gli insegnamenti relativi al diritto positivo dell'ordinamento giuridico italiano (es. Diritto privato, Diritto del Lavoro, Gestione delle Pubbliche Amministrazioni, Diritto penale, Istituzioni di Diritto pubblico, Diritto regionale...).
- 5) Nella scelta degli insegnamenti da frequentare presso l'Università o Istituto universitario ospitante non si applicano vincoli di propedeuticità.
- 6) Tra le attività da svolgere presso l'Università o Istituto universitario ospitante, studentesse e studenti delle Lauree Magistrali in LM-52, LM-63 e, in parte, LM-87, possono scegliere anche il

tirocinio curriculare presso le strutture dell'Università o Istituto universitario ospitante (se previsto) oppure presso un ente straniero diverso dall'Università o Istituto universitario ospitante.

- 7) Studentesse e studenti, soprattutto delle Lauree Magistrali, possono svolgere presso l'Università o Istituto universitario ospitante anche la "ricerca tesi". Qualora desiderassero svolgere esclusivamente "ricerca tesi" potranno usufruire solo di tre mesi di mobilità. L'attività di "ricerca tesi" all'estero è tuttavia subordinata all'accettazione della stessa da parte dell'Università o Istituto universitario ospitante, e consente il riconoscimento, nel *Learning Agreement*, di un numero di CFU equivalente al massimo al 50% dei CFU previsti per la "ricerca tesi" nel proprio piano del corso di studi.
- 8) Studentesse e studenti assegnatari di mobilità Erasmus+ che, per sopravvenuti motivi, non potessero più partecipare al programma e recarsi presso l'Università o Istituto universitario ospitante devono comunicare tempestivamente la propria rinuncia all'Ufficio Erasmus+ di Ateneo e metterne a conoscenza la docente delegata Erasmus+ di Dipartimento.

b. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEL *LEARNING AGREEMENT*

- 1) Al fine di individuare e scegliere gli insegnamenti da svolgere all'estero, studentesse e studenti devono rivolgersi alla o al docente "Responsabile di accordo" dell'accordo interistituzionale con l'Università o Istituto universitario ospitante. Con il supporto di tale docente, dovranno compilare e sottoscrivere il Modulo interno di proposta per il *Learning Agreement* (reperibile on-line). Al fine di individuare gli insegnamenti da scegliere all'estero, è possibile avvalersi anche dell'aiuto del tutor Erasmus, se previsto.
- 2) Una volta individuati i corsi che si intendano svolgere all'estero, e solo dopo aver consultato e acquisito la firma della o del Responsabile di accordo, studentesse e studenti dovranno consegnare il Modulo interno di proposta e il relativo *Learning Agreement for Studies* (reperibili on-line) alla docente delegata Erasmus+ (nelle modalità indicate alla pagina Erasmus+ del sito web del Dipartimento di Scienze politiche).
- 3) Chi intendesse usufruire del programma Erasmus+ anche ai fini della preparazione della tesi di laurea, dopo aver preso accordi con la docente relatrice o il docente relatore italiani e averne acquisito la firma, unitamente a quella della o del Responsabile di accordo (utilizzando l'apposito modulo reperibile on-line), dovrà indicarlo anche nel Modulo interno di proposta per il *Learning Agreement* e nel relativo *Learning Agreement* (reperibili on-line).
- 4) Il Modulo interno di proposta per il *Learning Agreement* sarà sottoposto all'esame della Commissione Erasmus+ e all'approvazione della Giunta dei Corsi di Studio.
- 5) A seguito dell'approvazione dei Moduli interni, studentesse e studenti dovranno richiedere il *Learning Agreement* firmato dalla docente delegata Erasmus+ (a tal fine delegata alla firma dal Coordinatore dei CdS) e trasmetterlo alla sede ospitante.
- 6) Sarà cura di studentesse e studenti e, eventualmente, della o del docente Responsabile di accordo verificare le eventuali scadenze previste dall'Università o Istituto universitario ospitante per l'invio della documentazione richiesta e, in particolare, per la trasmissione del *Learning Agreement*.

DURANTE LA MOBILITÀ ERASMUS+ *CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT*

- 1) All'arrivo nella sede ospitante, studentesse e studenti devono darne comunicazione all'Ufficio Erasmus+ di Ateneo mediante l'invio del Certificato di arrivo.
- 2) Durante la mobilità presso la sede ospitante, studentesse e studenti potranno chiedere eventuali modifiche e integrazioni comunicandole tempestivamente alla docente delegata Erasmus+ di Dipartimento tramite e-mail, all'indirizzo istituzionale erasmus.scienzepolitiche@uniba.it, allegando il modulo *Changes to the original Learning Agreement* (reperibile on-line), unitamente a un nuovo Modulo interno di proposta – che sostituirà il Modulo interno inizialmente presentato – da cui si dovranno chiaramente evincere tutti gli insegnamenti da frequentare all'estero e tutti i corrispondenti insegnamenti da sostituire nell'Università di Bari con l'indicazione dell'ammontare complessivo di CFU. Il nuovo Modulo interno di proposta del *Learning Agreement* sarà sottoposto all'approvazione della Commissione Erasmus+ e della Giunta dei Corsi di Studio, previa verifica della congruità della modifica o integrazione da parte della docente delegata Erasmus+ di Dipartimento.
- 3) Sarà possibile richiedere il prolungamento della mobilità inviando la richiesta via e-mail, tramite apposito modulo di prolungamento della mobilità, corredato dall'eventuale nuovo Modulo interno, alla docente delegata Erasmus+ (erasmus.scienzepolitiche@uniba.it), alla o al docente Responsabile di accordo e all'Ufficio Erasmus di Ateneo.

**AL TERMINE DELLA MOBILITÀ ERASMUS+
RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO L'UNIVERSITÀ o ISTITUTO
UNIVERSITARIO OSPITANTE**

- 1) La procedura per il riconoscimento delle attività svolte e dei CFU acquisiti presso l'Università o Istituto universitario ospitante inizia successivamente alla trasmissione del *Transcript of records* da parte dell'Università o Istituto universitario ospitante.
- 2) Il riconoscimento delle attività svolte e dei CFU acquisiti presso l'Università o Istituto universitario ospitante deve essere approvato dalla Giunta dei Corsi di Studio, su parere della Commissione Erasmus+.
- 3) Sulla base dei Regolamenti della prova finale approvati dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio dei CdS:
 - è riconosciuto un/centodecimo (1/110) nel calcolo del voto di laurea a chi abbia effettuato una mobilità di almeno un semestre e abbia sostenuto con esito favorevole almeno un esame convalidabile come insegnamento del proprio piano di studi;
 - sono riconosciuti due/centodecimi (2/110) per un'esperienza di mobilità Erasmus+ per studio di un anno a chi riesca a completare il piano di studi previsto all'estero, sostenendo tutti gli esami con esito favorevole (in caso contrario, attribuzione di un/centodecimo se viene convalidato almeno un esame in Italia sostenuto nell'ambito del programma Erasmus).

Si rinvia, per ulteriori informazioni di carattere generale relative alla mobilità Erasmus+ per attività di studio, alle Guide appositamente create dall'Ufficio Erasmus di Ateneo e reperibili on-line dalla pagina Erasmus manager (<https://uniba.erasmusmanager.it/studenti/>). Dalla stessa pagina (sezioni a sinistra), sarà possibile scaricare la documentazione summenzionata.

Programma Erasmus+ Traineeship per attività di tirocinio curriculare, extra-curriculare o *post-lauream* promosso dall'Università degli studi di Bari Aldo Moro o da consorzi interuniversitari (TUCEP; Eu4Eu; Università Europea di Roma; SEND; NHEI Consortium)

Possono usufruire del programma Erasmus+ per attività di tirocinio studentesse e studenti con regolare iscrizione alle lauree triennali e alle lauree magistrali, nonché dottorande e dottorandi di ricerca, che intendano svolgere un tirocinio configurabile come tirocinio curriculare (laddove previsto dal proprio corso di studi); non curriculare ma riconoscibile come “Ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” nel numero massimo di CFU previsto dal proprio CdS; extra-curriculare, con riconoscimento di CFU fuori piano e fuori media; *post-lauream* (soltanto in quest’ultimo caso, la domanda di candidatura deve essere presentata prima del conseguimento del titolo di Laurea).

PRIMA DELLA PARTENZA:

a. PREPARAZIONE DEL *LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP*

- 1) Studentesse e studenti dovranno definire le attività da svolgere presso l’ente partner straniero con quest’ultimo e, soltanto in caso di tirocinio curriculare, di tirocinio riconoscibile come “Ulteriori conoscenze”, sulla base della congruenza con gli obiettivi formativi del proprio corso di studi.
- 2) Si ricorda che, affinché possa essere considerato valido, il tirocinio deve avere una durata non inferiore a n. 60 giorni. Le attività inserite nel *Learning Agreement for Traineeship* devono essere congrue a tale durata e, in caso di tirocinio curriculare o di tirocinio riconoscibile come “Ulteriori conoscenze”, con un numero di crediti equivalente al corrispondente numero di CFU previsto per l’attività di tirocinio curriculare o per le “Ulteriori conoscenze” previste dal proprio corso di studi. Il numero complessivo di CFU acquisiti all’estero deve corrispondere (o eventualmente eccedere) al numero di CFU riconoscibile nel proprio piano di studi, una volta effettuato il rientro in Italia.
- 3) Studentesse e studenti assegnatari di una mobilità Erasmus+ per Traineeship che, per sopravvenuti motivi, non potessero più partecipare al programma e recarsi nell’ente partner straniero devono comunicare tempestivamente la rinuncia all’Ufficio Erasmus+ di Ateneo/ al consorzio TUCEP/ al consorzio Eu4Eu/ al consorzio dell’Università Europea di Roma/ al consorzio SEND/ al consorzio NHEI Consortium, a seconda del Bando Erasmus+ Traineeship in base al quale è stata assegnata la mobilità, e a metterne a conoscenza la docente delegata Erasmus+ di Dipartimento.

b. PROCEDURE PER L’APPROVAZIONE DEL *LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP*

- 1) Al fine di individuare e scegliere le attività da svolgere all’estero, studentesse e studenti devono rivolgersi all’ente straniero presso il quale svolgeranno il tirocinio. Coadiuvati dal tutor supervisore di tale ente e dalla docente delegata Erasmus+ di Dipartimento, dovranno compilare e sottoscrivere il Modulo interno di proposta per il *Learning Agreement for Traineeship* (reperibile on-line), unicamente in caso di tirocinio curriculare o di tirocinio riconoscibile come “Ulteriori conoscenze”.
- 2) Una volta individuate le attività che si intendono svolgere all’estero, studentesse e studenti dovranno consegnare il Modulo interno di proposta per il *Learning Agreement for Traineeship* e il relativo *Learning Agreement for Traineeship* (reperibile on-line) alla docente delegata Erasmus+ (nelle modalità indicate sulla pagina Erasmus+ del sito web del Dipartimento di Scienze politiche)

e, in caso di tirocinio curricolare, metterne a conoscenza anche la docente delegata ai tirocini per il Dipartimento.

- 3) Il Modulo interno di proposta per il *Learning Agreement for Traineeship* sarà sottoposto all'esame della Commissione Erasmus+ e all'approvazione della Giunta dei Corsi di Studio.
- 4) A seguito dell'approvazione dei Moduli interni, studentesse e studenti dovranno richiedere il *Learning Agreement for Traineeship* firmato alla docente delegata Erasmus+ (a tal fine delegata alla firma dal Coordinatore dei CdS) e trasmetterlo all'ente ospitante estero.
- 5) Sarà cura di studentesse e studenti verificare le eventuali scadenze previste dagli enti ospitanti esteri per l'invio della documentazione richiesta e in particolare per la trasmissione del *Learning Agreement for Traineeship*.

DURANTE LA MOBILITÀ ERASMUS+ FOR TRAINEESHIP CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP

- 1) Durante la mobilità Erasmus+ per tirocinio presso l'ente ospitante, è possibile chiedere eventuali modifiche o integrazioni alle attività svolte comunicandole tempestivamente alla docente delegata Erasmus+ di Dipartimento tramite e-mail, all'indirizzo istituzionale erasmus.scienzepolitiche@uniba.it, allegando il modulo *Changes to the original Learning Agreement for Traineeship* (section to be completed DURING THE MOBILITY, reperibile online), e, in caso di tirocinio curricolare o di tirocinio riconoscibile come "Ulteriori conoscenze", unitamente a un nuovo Modulo interno di proposta del *Learning Agreement for Traineeship* – che sostituirà il Modulo interno inizialmente presentato – da cui si dovranno chiaramente evincere le nuove attività da svolgere presso l'ente ospitante, con l'indicazione dell'ammontare complessivo di CFU. Il nuovo Modulo interno di proposta del *Learning Agreement for Traineeship* sarà sottoposto all'approvazione della Commissione Erasmus+ e della Giunta dei CdS, previa verifica della congruità della modifica o integrazione da parte della docente delegata Erasmus+ di Dipartimento.

AL TERMINE DELLA MOBILITÀ ERASMUS+ TRAINEESHIP RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO L'ENTE STRANIERO PER TIROCINIO CURRICOLARE O PER "ULTERIORI CONOSCENZE"

- 1) Il riconoscimento delle attività svolte e dei CFU acquisiti presso l'ente ospitante deve essere approvato dalla Giunta dei Corsi di Studio, su parere della Commissione Erasmus+.
- 2) Sulla base dei Regolamenti della prova finale approvati dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio dei CdS, a chi abbia effettuato una mobilità Erasmus+ per tirocinio curricolare, per tirocinio riconoscibile come "Ulteriori conoscenze" o per tirocinio extra-curricolare è riconosciuto un/centodecimo (1/110) nel calcolo del voto di laurea. Le esperienze Erasmus+ per attività di studio e per attività di tirocinio possono cumularsi tra loro (a condizione di non sovrapporsi) e dar luogo al riconoscimento di un numero massimo di due/centodecimi (2/110) nel calcolo del voto di laurea.

Bari, 18 gennaio 2024